



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

 **SPORT**
E SALUTE

Consulta dei Comitati Periferici

Conferenza Organizzativa Settori Tecnici

l'obbligo del Certificato Verde (Green Pass)

a partire dallo scorso 6 agosto, come previsto dal decreto legge 105 del 23 luglio, c'è l'obbligo della esibizione del green pass per chi frequenta palestra e piscine e, in genere, pratica attività sportiva al chiuso.

Le multe per i trasgressori sono salate. Vanno da 400 a 1000 euro sia a carico del responsabile sia del tesserato. E in caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi, «l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni».

GREEN PASS



DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Art. 9 : Certificazioni verdi COVID-19

A COSA SERVE IL GREENPASS?

2. Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta **vaccinazione** anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta **guarigione** da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di **test antigenico rapido o molecolare** con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Durata, rispettivamente 48 o 72 due ore. Costi calmierati (15 euro adulti e 8 minorenni).

3. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a), ha una **validità di sei mesi** (ora 12 mesi) a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazionee reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

COVID MANAGER.

la figura del Referente Unico Covid o Covid Manager con compiti di coordinamento per l'applicazione delle misure anticontagio in azienda, è stata prevista in alcune Regioni, per prima la Regione Veneto, già nell'aprile 2020.

Riportiamo nel seguito lo specifico passaggio del “Manuale per la riapertura delle attività produttive” dove si descrive il ruolo e i compiti del Covid Manager: “Premesso che anche per l'attuazione delle misure di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro rimangono confermati ruoli e responsabilità previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per ogni azienda **«potrà»** essere individuato dal datore di lavoro un referente unico (“COVID Manager”), con funzioni di coordinatore per l'attuazione delle misure di prevenzione e controllo e con funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale.

Tale referente deve essere individuato tra i soggetti componenti la rete aziendale della prevenzione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, verosimilmente nella figura del Datore di Lavoro stesso (soprattutto per le micro- e piccole aziende) o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), o comunque tra i soggetti aventi poteri organizzativi e direzionali.”

1. **Incaricato dal Consiglio Direttivo**
2. **Non obbligatorio**

RESPONSABILITA'?

L'obbligo del Green Pass esteso a tutte le categorie di lavoratori

Dopo alcune iniziali incertezze (che avevano richiesto chiarimenti mediante FAQ), **anche il mondo del lavoro sportivo** (istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist) **è stato compreso nell'ambito di applicazione delle nuove norme in materia di obbligo del certificato vaccinale**

Con il d.l. 21 settembre 2021, n. 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening – in G.U. del 21-09-2021 n. 127) il governo ha introdotto il green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro.

L'obbligo – **in vigore dal 15 ottobre** fino (per ora) al 31 dicembre – vale tanto per i lavoratori del pubblico impiego quanto per quelli del settore privato. E in questa seconda area rientrano anche tutti i lavoratori dello sport, senza distinzione tra dipendenti, collaboratori e anche volontari.

Quanto sopra si ricava dall'art. 3, comma 2 del decreto legge, ai sensi del quale:

”La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.”

L'obbligo del Green Pass esteso a tutte le categorie di lavoratori

Mancanza di certificato greenpass?

La mancanza del certificato verde comporta che il lavoratore venga considerato assente ingiustificato (non sospeso) senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro: per i giorni di assenza non gli verrà riconosciuto alcun tipo di retribuzione o compenso o emolumento.

per il mancato controllo?

i datori rischiano una sanzione da 400 a 1000 euro;

per i lavoratori che, in elusione dei controlli, siano trovati privi di Green Pass, sanzioni più severe: da 600 a 1.500 euro (ecco uno dei motivi per cui è da preferirsi il controllo all'ingresso).

È possibile sostituire i lavoratori senza Green Pass?

Il decreto del governo prevede questa possibilità solamente per le piccole aziende, ovvero in quelle con meno di 15 dipendenti: il lavoratore può essere sostituito per un massimo di 10 giorni. Lo stipendio e ogni altro contributo andrà versato al lavoratore che sostituisce quello assente, che invece non avrà diritto allo stipendio.

L'obbligo del Green Pass esteso a tutte le categorie di lavoratori

Il decreto non distingue più attività al chiuso o attività all'aperto per una ASD di equitazione con esclusivo lavoro volontario all'aperto ha bisogno di controllare il Green pass per i suoi soci volontari?

Confermiamo che l'ultimo decreto non reca distinzione tra attività al chiuso o all'aperto in merito all'obbligo dei aperti lavoratori/volontari di avere/esibire la certificazione verde.

Nel dettaglio l'articolo 3 del D. L. 127/2021 stabilisce che "Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività e' svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 2.

La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

Secondo il **Garante per la privacy** le palestre non possono richiedere e conservare una **copia del certificato** vaccinale anti Covid-19

Anche in questo caso, dopo alcune incertezze iniziali, il 3 settembre il Garante per la protezione dei dati personali, ha fornito una indicazione estremamente chiara e motivata.

L'intervento inizia facendo riferimento a

“richieste da parte di palestre e centri sportivi ai loro abbonati e associati di trasmissione e consegna, assieme al certificato di sana e robusta costituzione di copia del c.d. Green Pass con evidenziata la relativa data di scadenza”,

e conclude affermando che

“Le regole, insomma, ci sono e la comodità non consente di derogarvi”.

Il principio su cui si basa è quello del *“bilanciamento tra privacy, tutela della salute e riapertura del Paese”, che il Garante ha sempre posto alla base di tutti i suoi interventi sulle varie disposizioni che si sono succedute in questo difficile periodo”.*

Green pass: chiederne e conservarne copia? no

L'indicazione è la seguente: **il Green pass deve**

“essere semplicemente esibito all'ingresso e ... letto dagli incaricati esclusivamente attraverso l'apposita App Verifica Covid-19 ... che consente al verificatore di accedere solo a una informazione binaria: il titolare del documento ha o non ha un Green Pass valido senza alcun riferimento né alla condizione – vaccino, guarigione dal Covid19 o tampone – che ha portato al rilascio del Green Pass né alla data di scadenza del documento medesimo.

La richiesta ... di copia del documento e di indicazione della data di scadenza e la successiva conservazione di tali elementi, pertanto, rappresentano una violazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali“.

Come anticipato sopra, vengono spiegate le motivazioni di tale indicazione:

- poiché la scadenza del Green pass è diversa a seconda della ragione per la quale è rilasciato (tampone negativo, guarigione, prima dose di vaccino o vaccinazione completa), chiederne la scadenza significa acquisire informazioni ulteriori, non necessarie e protette dalla privacy
- il Green pass “certifica una circostanza **dinamica**“, perché il titolare potrebbe rimanere contagiato e quindi il Green pass perdere validità ben prima della sua scadenza: considerarlo valido fino a essa significherebbe considerare titolare di Green pass chi invece potrebbe non esserlo più.

Una decisione utile anche perché non si coglie nemmeno quale sarebbe il vantaggio temporale nell'acquisire, conservare e quindi dover esibire in sede di controllo tutti i Green pass esaminati, sorvegliarne la scadenza, e assumersi in qualche modo la responsabilità della loro correttezza e custodia, quando la lettura richiede pochi secondi.

Minori di 12 anni: green pass e autocertificazione

I minori di 12 anni sono esentati dalla presentazione del Passaporto Verde.

Però va tenuto presente che il Green pass non sostituisce, ma si affianca agli altri obblighi/adempimenti, sia generali (in primis il certificato medico), sia specifici anticontagio: organizzazione degli spazi e degli itinerari, segnaletica informativa, registrazione degli accessi, **autocertificazione***, distanziamenti, dispositivi di protezione, protocolli, limiti all'accesso, ulteriori limitazioni per le zone colorate, ecc.)

nelle dichiarazioni, autocertificazioni, assunzione di impegni da parte dei minori è sempre necessaria l'assunzione di responsabilità da parte dell'esercente la patria potestà:

La potestà genitoriale è la potestà attribuita ai genitori di proteggere, educare e istruire il figlio minorenni e pensare ai suoi interessi.

Siccome il minore è privo della capacità di agire, per lui agisce il genitore in qualità di rappresentante e, più precisamente, di rappresentante legale, derivando i suoi poteri direttamente dalla legge.

Quindi:

- l'esonero dal greenpass non esonera dagli altri adempimenti, fra i quali l'autocertificazione.
- l'autocertificazione può essere firmata dal minore, ma è necessario che sia controfirmata dall'esercente la patria potestà; può essere rilasciata direttamente dall'esercente la patria potestà senza nemmeno la firma del minore, ma non può essere il contrario.

Minori di 12 anni: green pass e autocertificazione

se **in calce** all'autocertificazione viene assunto l'impegno a comunicare eventuali variazioni di quanto dichiarato e a non far accedere il minore alla struttura se dovesse rientrare in una delle fattispecie previste dalle disposizioni (sintomi, contatti con persone infette, e così via), riteniamo non sia necessario rilasciarne una nuova a ogni accesso.

Frase tipo: *il sottoscrittore si impegna a comunicare prontamente ogni qualunque variazione del quadro clinico al medico di riferimento e a sospendere immediatamente le attività sportive. La presente autocertificazione ha validità fino a che non si manifestino variazioni dello stato di salute del minore, dalla data di compilazione.*

Dopo dubbi iniziali obbligo «Autocertificazione»: pare VALGA solo per minori (vediamo poi).

Minori maggiori di anni 12: si può ottenere il greenpass in caso di **contrasto tra genitori sulla vaccinazione?**

Con una decisione del luglio 2021, il **Tribunale di Vercelli**, in tema di provvedimenti urgenti per cura e trattamenti sanitari di minore in affidato congiunto, ha **autorizzato la somministrazione del vaccino ad una ragazza sedicenne, prendendo atto del consenso da questa manifestato a fronte del rifiuto opposto dalla madre.**

il Tribunale ha **fornito soluzione al conflitto genitoriale autorizzando in via d'urgenza ex art. 709-ter c.p.c. la somministrazione** del vaccino e attribuendo al padre la facoltà di condurre il minore in un centro vaccinale per sottoscrivere il relativo modulo di consenso informato, anche in assenza del consenso dell'altro genitore.

Con il provvedimento in esame, il Tribunale di Vercelli ha ritenuto di “sospendere” momentaneamente - ed in relazione alla specifica decisione controversa - la capacità del genitore contrario al vaccino.

Trib. Milano, decreto 17 ottobre 2018; App. Napoli, ordinanza 30 agosto 2017).

Tribunale di Monza, Quarta Sezione Civile, con decreto del 22 luglio 2021.

Tribunale di Trento con decreto del 20 luglio 2020

I controlli sul Green Pass: come procedono nella pratica?

Domande:

come funzionano tecnicamente i controlli sul Certificato Verde da parte delle autorità?

premesso che il titolare (o altra persona con delega) è l'unico autorizzato al controllo del green pass dei frequentanti una palestra, cosa accade in caso di controllo nel momento in cui il titolare mostra l'applicazione per il controllo sul cellulare, rispondendo che risultano tutti regolari? Non potendo conservare copia cartacea viene creduto sulla parola? I verificatori possono accedere e chiederlo ai singoli o per la privacy non lo possono fare?

Il d.p.c.m. 17/6/2021 all'art. 13 stabilisce che:

– “Alla verifica [del green pass, n.d.a.] ... sono deputati: ... c) i soggetti **titolari** delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati(*); d) il **proprietario** o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati“

– “L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica ... dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità“.

I controlli sul Green Pass: come procedono nella pratica?

Quindi il titolare dell'attività o un suo delegato:

– non sono obbligati** a chiedere il documento di identità (per es. se si tratta di un frequentatore abituale o se comunque lo conoscono di persona), ma solo il possesso del greenpass

Le forze dell'ordine possono entrare nella struttura e controllare green pass e documenti, e in caso che rilevino la presenza di persone non in possesso di regolare green pass, possono irrogare le relative **sanzioni**:

- certamente a carico del frequentatore, che non aveva il diritto di entrare
- a carico del gestore, se non dimostra di aver fatto i necessari controlli.

dubbio: come fare a dimostrare di aver fatto il controllo, se non si può conservare copia del certificato vaccinale?

Riteniamo che in totale assenza di green pass, ovvero di green pass scaduto, la responsabilità del gestore sia indiscutibile.

Se invece il green pass è valido, ma il frequentatore risulta essere persona diversa dal titolare dello stesso:

– qualora la discrepanza emerga palealmente (p. es. una palese differenza d'età), ovvero qualora il nome sulla lista degli ingressi (che, ricordiamo, deve sempre essere tenuta) non coincida con quello sul green pass, allora ci pare che la responsabilità del gestore possa essere contestata.

Green pass: la distinzione tra pratica sportiva e partecipazione a eventi sportivi

Per capire se per lo svolgimento di attività in ambito sportivo sia obbligatorio – o meno – il green pass, occorre distinguere sulla base dei seguenti elementi:

1. attività all'aperto oppure al chiuso
2. attività sportiva di squadra oppure individuale
3. attività svolta dagli atleti (pratica sportiva) oppure attività svolta dal pubblico (partecipazione a eventi e competizioni sportivi)

partecipazione del pubblico agli allenamenti (all'aperto): l'allenamento non è una “manifestazione / evento sportivo”; si ritiene pertanto che l'obbligo non sussista, ma si segnalano sul punto opinioni divergenti in dottrina: sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento

ove, per maggiore tutela dei propri atleti, i dirigenti ritenessero di richiedere comunque il green pass anche se non obbligati, sarebbe naturalmente un comportamento virtuoso.

Sulla base di tali distinzioni, è possibile riepilogare nella **seguente tabella** le situazioni in cui vi è obbligo di green pass, con i seguenti distinguo:

Green pass: la distinzione tra pratica sportiva e partecipazione a eventi sportivi

ATTIVITÀ	APERTO	CHIUSO	GREEN PASS NO	GREEN PASS SÌ
Attività sportiva di SQUADRA	X		X	
Attività sportiva di SQUADRA		X		X
Attività sportiva INDIVIDUALE	X		X	
Attività sportiva INDIVIDUALE		X		X
Partecipazione del pubblico a eventi e competizioni sportive GARE/TORNEI	X			X
Partecipazione del pubblico a eventi e competizioni sportive GARE/TORNEI		X		X
Partecipazione del pubblico a ALLENAMENTI	X		X	
Partecipazione del pubblico a ALLENAMENTI		X		X

FAQ Dipartimento Sport – 4: Cosa si intende per palestra?

“Con il termine “palestra” si intende qualunque locale o insieme di locali destinato allo svolgimento di esercizi atletici o ginnici, individuali o di squadra, fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di servizi igienici e docce”

Atleti post-covid: come ritornare a fare sport in sicurezza

ATLETI CON IDONEITÀ SPORTIVA AGONISTICA

Gli atleti con **certificato di idoneità agonistica** positivi al Covid 19 e successivamente risultati negativi al tampone o che abbiano terminato l'isolamento con documento ufficiale dell'AUSL, devono dopo 30 giorni dalla negativizzazione o dalla fine isolamento richiedere una rivalutazione clinica e non una nuova visita di idoneità.

La rivalutazione va richiesta alla Struttura sanitaria o al medico specialista in Medicina dello Sport che ha firmato la certificazione di idoneità agonistica in possesso dell'atleta.

Dopo la rivalutazione (caratterizzata da esami che variano in base alla sintomatologia riferita dall'atleta durante la positività al Covid 19, come descritto nelle linee guida FMS), l'atleta riceverà un documento denominato “Return to play” che riabilita la validità del certificato di idoneità in suo possesso.

Atleti post-covid: come ritornare a fare sport in sicurezza

ATLETI CON IDONEITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA

Per chi è in possesso della **certificazione di idoneità non agonistica** solitamente erogata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta, non è prevista alcuna certificazione di “Return to play”. Sarà cura e coscienza del genitore del giovane atleta non agonista o dell’atleta maggiorenne non agonista informare il proprio medico o pediatra della pregressa e risolta positività al Covid 19.

Il medico o il pediatra non sono tenuti ad erogare certificazioni accessorie ma esclusivamente a valutare che il soggetto sia in buone condizioni di salute per la pratica sportiva non agonistica. In caso di problemi derivanti dalla malattia, che possano compromettere la pratica dell’idoneità non agonistica, gli stessi potranno revocare la certificazione o chiedere una consulenza presso il Servizio dei Medicina dello Sport.

La Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4/8/2021: **esenzione**

La Circolare in primo luogo ricorda che *"La certificazione di **esenzione alla vaccinazione** anti SARS-COV-2 ... viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea"*.

Subito dopo, stabilisce che *"le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale"*.

Per evidenti questioni di privacy impone che *"I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione)"*.

Quindi:

Il soggetto che può rilasciarla non è né il medico di base o il pediatra, né il medico sportivo, ovvero i soggetti che possono rilasciare il certificato medico per la pratica sportiva, bensì solo i medici che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione.

Come per i certificati medici, riteniamo che l'organizzatore dell'evento o il gestore dell'impianto non sia tenuto a verificare (salvo elementi che li facciano apparire palesemente falsi o contraffatti) se effettivamente il medico che ha rilasciato la certificazione abbia il potere di farlo, ma dovrà semplicemente verificare che la stessa contenga **gli elementi espressamente indicati dalla Circolare**:

La Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4/8/2021

– i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);

– la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;

– la data di fine di validità della certificazione, “certificazione valida fino al _____”

– Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);

– Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);

– Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore”.

Come per i [certificati medici](#), il divieto di indicare dati sensibili risolve il **problema privacy**, riteniamo quindi che per l’acquisizione e la conservazione di copia della certificazione [non sia necessario acquisire il preventivo consenso](#) degli interessati.

La Circolare Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 del 10/8/2021

La circolare in esame si occupa di un problema ampiamente dibattuto e fonte di più di una polemica: **chi può/deve controllare** i green pass, e con quali modalità?

oltre al green pass (nel quale sono indicati solo nome, cognome e data di nascita) i verificatori possono/debbono anche richiedere l'esibizione di un **documento di identità**?

La Circolare, ampiamente articolata e motivata, in primo luogo scinde il controllo in due fasi.

a) *“La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta. Tale prima verifica ricorre in ogni caso e, proprio in ragione di ciò, è configurata dalla disposizione dell’art. 13 del d.P.C.M. come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati, specificamente indicati nel comma 2 del predetto articolo”.*

Il controllo del possesso del green pass è quindi un obbligo inderogabile.

b) *“La seconda fase, di cui si occupa il comma 4 del citato art. 13, consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l’esibizione di un documento d’identità. Si tratta, ad ogni evidenza, di un’ulteriore verifica che ha lo scopo di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni in commento. Diversamente dalla prima, tale verifica, che viene posta a carico dei medesimi soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 13, non ricorre indefettibilmente, come dimostra la locuzione “a richiesta dei verificatori”, contenuta nel predetto comma 4”.*

A differenza della verifica del green pass, la verifica dell’identità tramite l’esibizione di un documento non è un dovere inderogabile ma un obbligo/facoltà da verificare caso per caso.

La Circolare Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 del 10/8/2021

La Circolare analizza **tutte le categorie di soggetti deputati al controllo**, elencati nell'art. 13 del d.p.c.m. ricordando in primo luogo che *“Trattandosi di un'attività che consiste nella richiesta di esibizione di un documento d'identità, la disposizione opportunamente indica tra i soggetti investiti di tale verifica in primo luogo – ossia alla lettera a) ... – “i **pubblici ufficiali** nell'esercizio delle relative funzioni”, notoriamente muniti del potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge”*.

Che un pubblico ufficiale potesse richiedere un documento di identità non era certo in dubbio, mentre il dubbio era stato ampiamente sollevato per le altre categorie, e la Circolare dà indicazioni chiare.

Passando agli **addetti alla sicurezza** (lettera “b” dell'art. 13), la Circolare ricorda che si tratta *“di personale iscritto in apposito elenco tenuto dalle Prefetture”* senza dare altre indicazioni, atteso che tali soggetti, nello svolgimento del loro compito, hanno anche il diritto (e dovere, in una serie di casi) di chiedere l'esibizione del documento di identità.

Arriviamo infine alla parte che ci interessa, ovvero i poteri/doveri dei **“soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi”** e *“il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati”*.

Per essi la Circolare stabilisce che:

*“la verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde **ha natura discrezionale** ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta **l'incongruenza** con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.*

La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.

È il caso di precisare che nelle suindicate fattispecie l'avventore è tenuto all'esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali, di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 13 del citato d.P.C.M.”

La Circolare Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 del 10/8/2021

"Si richiama altresì l'attenzione sulla previsione ... che demanda il controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche in commento a ... le forze di polizia, nonché il personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza".

"qualora **si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde** e l'intestatario della medesima, la sanzione di cui all'art.13 del citato decreto-legge n. 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del solo **avventore (tesserato)**, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente".

Per quanto riguarda i poteri/doveri dei gestori degli impianti e attività interessate alla questione green pass, e i loro delegati, le disposizioni appaiono chiare:

- a) il gestore non è tenuto a controllare l'identità di chi esibisce il green pass
- b) in caso di controllo da parte di polizia o vigili, se il titolare del green pass non coincide con il soggetto che l'ha esibito, sarà sanzionato quest'ultimo ma non il gestore, a meno che egli non abbia "palesi responsabilità"
- c) ma se il gestore o il suo delegato chiedono l'esibizione del documento, chi vuole accedere è tenuto a farlo.

un'ultima annotazione.

Negli impianti sportivi il 99% di chi vi accede è tesserato e quindi già chiaramente identificato: al momento del tesseramento con un documento, e a ogni successivo accesso con l'abbonamento, tessera o quant'altro.

Salvo anche qui casi particolarissimi, il problema dell'esibizione del documento di identità si porrà prevalentemente nel caso di frequentatori saltuari dell'attività sportiva (che la pratichino senza essere tesserati) e per chi acceda alla struttura per altre attività soggette all'obbligo del green pass, in primo luogo bar e ristorante. Si suppone infatti che i tesserati siano in gran parte conosciuti.

FAQ dipartimento sport

“Per cosa è richiesta la Certificazione Verde?”

In riferimento alle Certificazioni Verdi, si rappresenta che a far data dal 6 agosto 2021, **è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19**, di cui all'articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52, **l'accesso a** eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5, e l'accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso.

L'obbligatorietà della Certificazione Verde è (ovviamente) prevista anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Si specifica che con il termine “**palestra**” si intende qualunque tipologia di locale al chiuso o insieme di locali in cui viene svolta attività fisica o motoria a secco. Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall'utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce.

“Per l'accesso agli spogliatoi, limitatamente alle attività all'aperto, è richiesta la Certificazione Verde?”

In riferimento all'utilizzo degli spogliatoi si comunica che per gli stessi **non è richiesto il possesso** della Certificazione Verde, ma permane l'obbligo di mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, di tenere correttamente indossata la mascherina, e di rispettare quanto indicato all'interno delle Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere.

È necessario mantenere il tracciamento delle persone che accedono agli impianti?

Come indicato a pagina 10 delle Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, l'obbligo del tracciamento di tutte le persone che a diverso titolo accedono alle strutture rimane in vigore.

FAQ dipartimento sport

La Certificazione Verde può essere sostituita da un'autodichiarazione?

L'accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52.

Non sono ammesse autocertificazioni o certificazioni diverse da quelle previste dalla normativa (come per certificati medici).

Qual è la frequenza di richiesta della Certificazione Verde?

Il controllo sulla validità della Certificazione Verde deve essere effettuato ad **ogni accesso**.

È richiesta la Certificazione Verde per il solo transito necessario a raggiungere luoghi di allenamento all'aperto?

No, la Certificazione Verde **non è richiesta** per il solo transito all'interno di luoghi chiusi finalizzato al raggiungimento di spazi all'aperto.

Gli accompagnatori delle persone non autosufficienti sono tenuti ad avere la Certificazione Verde per assisterli all'interno degli spogliatoi?

No, la Certificazione Verde **non è richiesta** per gli accompagnatori dei ragazzi minorenni o dei disabili che li assistono all'interno degli spogliatoi. In ogni caso, tali accompagnatori, se non in possesso di Certificazione Verde, **non potranno sostare** all'interno degli ambienti per i quali è richiesta la Certificazione Verde.

Per ottenere informazioni alla reception è necessario avere la Certificazione Verde?

La Certificazione Verde **non è richiesta** per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie sportive.

FAQ dipartimento sport

attività sportiva, anche di contatto, può essere svolta all'interno di luoghi al chiuso nel rispetto delle *“Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere”* emanate dal Dipartimento per lo sport, con particolare riferimento all'allegato 6, ed assicurando adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.

(Linee guida 11. durante l'attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all'intensità dell'esercizio, comunque **non inferiore a due metri**).

Si precisa che, in base alla normativa vigente, il distanziamento previstodeve intendersi per le attività motorie e sportive svolte in forma individuale, e **non per quelle di contatto** che, in zona bianca, sono consentite senza distanziamento.

15bis. Qual è la capienza consentita in relazione alla presenza di pubblico a competizioni ed eventi sportivi?

In relazione alla capienza, il decreto DECRETO CAPIENZE) -legge 8 ottobre 2021, n. 139, all'art. 1, comma 1, lettera a), punto 3) dispone che, in zona bianca, la capienza consentita per l'accesso del pubblico alle competizioni e agli eventi sportivi organizzati **all'aperto** non può essere superiore al 75 per cento della capienza massima, mentre per le competizioni e gli eventi sportivi **al chiuso**, la capienza consentita per l'accesso del pubblico non può essere superiore al 60 per cento della capienza massima consentita.

In zona gialla, per le competizioni e gli eventi all'aperto la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento della capienza e al 35 per cento per quelli al chiuso.

Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, si applica, a partire dalla **seconda violazione**, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere

“È fatto obbligo ai gestori di predisporre e rendere visibile all'entrata della struttura un apposito cartello contenente il numero massimo di presenze consentite all'interno delle varie strutture sportive: palestre, sale, piscine, spogliatoi, ecc. In ogni caso è obbligatorio il **tracciamento** dell'accesso alle strutture da parte di coloro che partecipano alle attività sportive proposte, attraverso l'utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano il tracciamento per il tramite di applicativi web, o applicazioni per device mobili. Queste soluzioni consentiranno di regolamentare meglio l'accesso alle strutture anche con appuntamenti prenotabili in anticipo per evitare il rischio di assembramenti o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e di divieto di assembramento, con particolare riferimento alle aree più a rischio (reception, hall, sale di attesa, percorsi di accesso agli impianti, ecc....) e, più in generale, di contingentare il numero massimo di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree comuni, nonché alle aree dove si svolgono le attività con impegno fisico e respiratorio elevato, dove aumenta il rischio di diffusione dei droplet.

Le strutture che abbiano, attualmente, una possibilità di capienza inferiore a 50 persone in contemporanea nelle aree di allenamento, sono esentate dall'obbligo di utilizzo di soluzioni tecnologiche o applicativi web, ma resta fermo l'obbligo del tracciamento, anche con prenotazione della lezione in anticipo e registrazione della effettiva presenza su registro cartaceo, così come il divieto di assembramento in tutte le aree del sito sportivo, comprese quelle di attesa, reception, ecc.

La determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all'interno della struttura deve risultare dalla considerazione di 12 mq per persona, considerando per il computo i metri quadrati (al chiuso) dell'intera struttura. Nel computo delle compresenze va considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presta servizio in quel momento. Per quanto riguarda attività e corsi di gruppo, il numero massimo di cui sopra è 5 mq per persona, prendendo in considerazione l'ampiezza dell'ambiente in cui l'attività viene svolta.

AUTOCERTIFICAZIONE è ancora necessaria?

Da: **emergenzacovid sport** <emergenzacovid.sport@governo.it>

Date: mer 6 ott 2021 alle ore 18:27

Gentilissimi,

come indicato a pagina 9 delle Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, confermiamo che è obbligatorio esclusivamente il tracciamento di tutte le persone che a diverso titolo accedono alle strutture

Ultimi chiarimenti

scadenza greenpass durante presenza in struttura? Vale fino all'uscita.

Aggornate sulla base delle disposizioni del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e come modificato dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139

(ultimo aggiornamento 11 ottobre 2021 – FAQ 15bis)

Contributi tratti da



Stefano ANDREANI

Dottore Commercialista in Firenze

Patrizia SIDERI

Dottore Commercialista in Siena

Biancamaria STIVANELLO

Avvocato in Padova



Andrea ALBERTIN

Avvocato in Padova

